



Mercoledì 20 novembre 2024

Ore 9.30-13.00

**Bologna, Quartiere Fieristico
Sala Puccini Padiglione 22**

CONVEGNO GRATUITO

con iscrizione obbligatoria online:

<https://amblav.it/eventi/convegno-le-novita-legislative-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/>

N. 2 crediti RSPP/ASPP/RLS/CSE/CSP

Le novità legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le nostre (contro) proposte

Bologna, 20/11/2024



Gruppo Tecnico Interregionale
Salute e Sicurezza Luoghi di Lavoro



Regione
Lombardia

Tutela della salute e sicurezza sul lavoro


La Legge 833/78 attribuisce al Servizio Sanitario Nazionale il compito di tutelare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.



Art. 21: ...all'unità sanitaria locale sono attribuiti ... i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori...

L'attività di controllo delle ASL

LEA 5% IMPRESE CONTROLLATE ASL



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020
■ IMPRESSE CONTROLLATE	150729	147368	151675	126660	134183	132186	151246
■ 5%	122034	121170	119833	102019	0	109207	121123

■ IMPRESSE CONTROLLATE ■ 5% Lineare (IMPRESSE CONTROLLATE)

L'impegno delle Regioni – i numeri (anno 2023)

Regione	Nr. Imprese Controllate	Nr. sopralluoghi	Nr. cantieri ispezionati
Abruzzo	3.311	3.010	830
Basilicata			
Calabria	3.183	2.533	618
Campania	8.171		
Emilia-Romagna	17.624	12.378	5.690
Friuli Venezia-Giulia	2.610	3.483	1.128
Lazio	12.079	6.250	2.627
Liguria	4.505	3.813	1.256
Lombardia	25.106	25.494	5.742
Marche	5.279	2.714	1.201
Molise	671	482	70
PA Bolzano*	55	non di competenza	26
PA Trento	1.595	non di competenza	
Piemonte	9.019	5.719	1.539
Puglia	8.017	5.805	2.673
Sardegna	3.896	3.701	1.566
Sicilia	10.953	3.629	1.262
Toscana	15.303	11.995	3.656
Umbria	2.949	3.664	1.537
Valle d'Aosta	149		47
Veneto	11.704	8.839	3.834
ITALIA	146.179	103.509	35.302



INCHIESTE INFORTUNI sul lavoro

N° inchieste infortuni concluse

--	--	--	--	--

8.047

INCHIESTE MALATTIE PROFESSIONALI

N° inchieste malattie professionali concluse

--	--	--	--	--

7.382

I controlli effettuati dalle ASL rappresentano circa l'80% del totale dei controlli effettuati dagli organi di vigilanza ex DLgs 81/08

La strategia nazionale di prevenzione



Ministero della Salute

LIVELLI ESSENZIALI DI
ASSISTENZA - LEA



PIANO NAZIONALE
DELLA PREVENZIONE -
PNP



PIANO REGIONALE
DELLA PREVENZIONE -
PRP



PIANO INTEGRATO
CONTROLLI - PIC

Il sistema sanitario nazionale

Sistema Sanitario Nazionale

1 Ministero della Salute

20 Regioni

105* Aziende Sanitarie Locali



Il coordinamento interregionale

Friuli Venezia Giulia

Governatori delle Regioni
political board



Conferenza delle Regioni e P.A.

Assessori regionali alla salute
political board

Emilia Romagna

Commissione Salute

Veneto

Direttori Regioni (Salute)
technical board

**Area Prevenzione e Salute
Pubblica (CIP)**

Lombardia

Referenti regionali SSL
technical board



**Salute e
Sicurezza
sul Lavoro**

11 Gruppi tematici[→]

Il coordinamento nazionale



Art. 7 D.Lgs. 81/2008


Ministero della Salute
Art. 5 D.Lgs. 81/2008

Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
Art. 6 D.Lgs. 81/2208

Ispettorato Nazionale
del Lavoro

INAIL

Altri Ministeri



Le ultime «novità»

- Il coordinamento dei controlli
- Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili
- Nuovo Accordo sulla formazione



Il coordinamento dei controlli

Art. 13 D.Lgs. 81/2008
vigente al 20/10/2021

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla **azienda sanitaria locale competente per territorio** e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco...

Art. 13 D.Lgs. 81/2008 così
come modificato dal Decreto
Legge 146/2021

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta **dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro** e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco...

ASR 142 del 27/07/2022

- a) **vigilanza integrata:** la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda dal personale dall'ASL per gli aspetti di salute e sicurezza e dal personale ispettivo dell'INL per gli aspetti giuslavoristici;
- b) **vigilanza coordinata:** la vigilanza che i due Enti effettuano separatamente in aziende e momenti diversi, con condivisione successiva al primo accesso al fine di evitare duplicazioni degli accertamenti. La registrazione degli accertamenti su piattaforme tecnologiche rappresenta strumento privilegiato della vigilanza coordinata;
- c) **vigilanza congiunta:** la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda in cui gli aspetti in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sono curati congiuntamente dal personale tecnico dell'ASL (ATS) e dell'INL. **Il ricorso a questa modalità è da intendersi residuale giacché in contrasto con la logica della legge n. 215/2021 di potenziamento della vigilanza mediante l'incremento dei numeri dei controlli ad opera di un secondo Ente.**

POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLE "INDICAZIONI OPERATIVE PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2021, N. 215, RECANTE LE MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI"

Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281

Punto 5) Conferenza Stato-Regioni

L'accordo sancisce la necessaria visione unitaria degli accertamenti di vigilanza sulla salute e sicurezza e sulla regolarità dei rapporti di lavoro, ritenendo necessario:

- valorizzare la complementarità e l'integrazione degli interventi ispettivi;
- rafforzare la cooperazione e il coordinamento dell'attività ispettiva e le misure di prevenzione e formazione;
- sviluppare la pianificazione ed il coordinamento delle attività;
- migliorare la qualità e l'efficienza dei controlli;
- definire strategie e piani per la vigilanza in settori a priorità di rischio.

Patente a crediti

- Con riferimento all'articolo 29, introduce norme in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro con disposizioni, quali la patente a punti per le imprese edili, che intervengono su ambiti di competenza delle Regioni senza alcun preventivo confronto e condivisione e senza riconoscere alcun ruolo operativo e strategico ai servizi sanitari regionali, con strumenti nella disponibilità delle strutture centrali che sfuggono ad ogni forma di controllo delle Regioni stesse.
- **Revisione della disciplina in materia di lavoro** (articoli 29, 30 e 31) con particolare riguardo alla prevenzione e contrasto lavoro irregolare, violazioni in ambito contributive ecc. Le Regioni, a norma della Costituzione e della L. 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, hanno una competenza concorrente in sanità e, in ragione di questo, attraverso i Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione Sanitaria delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), eseguono controlli nelle imprese e nei cantieri, garantendo in questo modo il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per la specifica area di interesse. Tuttavia, le nuove disposizioni non considerano in alcun modo le funzioni assegnate in tale ambito al Servizio Sanitario Nazionale, né risulta esserci stata una condivisione preventiva con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Si sottolinea, a tale proposito che **non è stato tenuto in alcun conto il capo II del D. Lgs. 81/08 che delinea il Sistema Istituzionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro con la presenza anche della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro** che vede al suo interno rappresentate le Regioni e le Province Autonome e che all'articolo 6, comma 8, lettera g) prevede che sia la stessa Commissione ad elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Inoltre, il DL prevede il potenziamento del personale preposto ai controlli esclusivamente per Enti quali l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Arma dei Carabinieri, INAIL e INPS, e non per le Aziende Sanitarie Locali. Si segnala che la previsione di cui al comma 19 lettera a) dell'articolo 29 potrebbe porsi in contrasto con il TFUE (art. 49 e 56) che prevede la Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi all'interno dell'UE. Si ritiene che debbano essere fatte salve le disposizioni di cui alla normativa Europea nei confronti delle imprese UE.



4-4-2024



POSIZIONE SULLO SCHEMA DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
2 MARZO 2024, N. 19 RECANTE
"ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)"

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Si chiede lo stralcio dal provvedimento in esame di tutte le disposizioni che intervengono in materia di lavoro che, ad avviso delle Regioni, dovrebbero essere ricomprese in modo organico

e coordinato in un provvedimento legislativo specificamente dedicato alla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Qualora tali richieste non possano essere accolte, in subordine, si propongono le seguenti proposte emendative:

Art.29 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare)



Patente a crediti

- 1. Ruolo della ASL, portale informatico e disponibilità delle informazioni**
- 2. Provvedimento cautelare di sospensione della patente e scambio di informazioni**
- 3. Commissione territoriale recupero crediti**

Le Aziende Sanitarie Locali non dispongono delle necessarie informazioni, liberamente consultabili, che consentano di svolgere accertamenti nei confronti dei Datori di Lavoro rispetto a quanto previsto dal comma 1 e seguenti dell'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008

Lo strumento più idoneo, funzionale alla condivisione delle informazioni tra le diverse Amministrazioni, è il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), ovvero il c.d. "mini-SINP" (art. 8 del D. Lgs. 81/2008).


A garanzia di uniformità di azione, ruolo e modalità di partecipazione delle ASL, le modalità di partecipazione dovrebbero essere definite a livello nazionale per il tramite della Conferenza delle Regioni.

Nuovo ASR formazione

... Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede **all'accorpamento**, alla **rivisitazione** e alla **modifica** degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- c) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Nuovo Accordo sulla formazione



Le previste novità

Soggetti formatori

- Istituzionali
- Accreditati
- Altri soggetti formatori

Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza delle Regioni, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà procedere all'istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale.

Le previste novità

Soggetti formatori

- Accreditati

Per i corsi di cui al presente accordo è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato **un'esperienza almeno triennale** di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata.

In deroga al periodo precedente, per erogare i corsi di formazione lavoratori (**generale e specifica**), preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell'accREDITAMENTO regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo 2 della parte I del presente accordo.

Le previste novità

Soggetti formatori

- Altri soggetti formatori
- (fondi interprofessionali, Organismi paritetici, Associazioni sindacali (datoriali o lavoratori))

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inserite nell'elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo e individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:

- la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
- la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
- il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione;

Gli attestati di formazione emessi dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori prive dei requisiti di cui al presente punto non sono validi.

L'elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo riporta anche l'elenco delle strutture formative di diretta emanazione dei soggetti formatori di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Le previste novità

Docenti

- I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere anche in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la formazione di cui ai paragrafi: 2.1, 2.2 e 2.3.

Requisiti aggiuntivi per i seguenti corsi:

- Ambienti confinati o sospetti di inquinamento (esperienza professionale o pratica triennale)
- Conduzione di attrezzature

Le previste novità

Attestazioni

- Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso

Contenuti minimi:

- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
- c) tipologia di corso con riferimento normativo e durata;
- d) modalità di erogazione del corso;
- e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
- f) data e luogo.

Le previste novità

CORSO PER DATORE DI LAVORO	
DURATA	16 ORE
MODULO AGGIUNTIVO CANTIERI	6 ORE
AGGIORNAMENTO	6 ORE / 5 ANNI

PRESENZA FISICA

VIDEOCONFERENZA
SINCRONA

E-LEARNING

Le previste novità

CORSO PER DATORE DI LAVORO RSPP	
DURATA	8 ORE
MODULO TECNICI INTEGRATIVI	16,12,16,16 ORE
AGGIORNAMENTO	8 ORE / 5 ANNI

Si accede solo dopo aver frequentato il modulo DL da 16 ore

PRESENZA FISICA

VIDEOCONFERENZA
SINCRONA

~~E-LEARNING~~

Le previste novità

CORSO PER PREPOSTI

DURATA	12 ORE
AGGIORNAMENTO	6 ORE / 2 ANNI O QUANDO SIA NECESSARIO

PRESENZA FISICA

VIDEOCONFERENZA
SINCRONA

~~E-LEARNING~~

CORSO PER DIRIGENTI

DURATA	12 ORE
MODULO AGGIUNTIVO CANTIERI	6 ORE
AGGIORNAMENTO	6 ORE / 5 ANNI

PRESENZA FISICA

VIDEOCONFERENZA
SINCRONA

E-LEARNING

Le previste novità

CORSO AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

DURATA	12 ORE
AGGIORNAMENTO	4 ORE / 5 ANNI PARTE PRATICA

PRESENZA FISICA

~~VIDEOCONFERENZA
SINCRONA~~

~~E-LEARNING~~

CORSO ATTREZZATURE

MACCHINA RACCOGLI FRUTTA	ATTREZZATURE INTERCambiabili
CARICATORI PER LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI	
CARRIPONTE	

PRESENZA FISICA

~~VIDEOCONFERENZA
SINCRONA~~

~~E-LEARNING~~

Le previste novità

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

CICLO PDCA		PROCESSI DI PRODUZIONE DELLA FORMAZIONE
PLAN	PIANIFICAZIONE	Analisi dei fabbisogni formativi e di contesto Progettazione
DO	REALIZZAZIONE	Erogazione
CHECK	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione
ACT	RIESAME E ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO	Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento

Ogni soggetto formatore dovrà redigere il progetto formativo, cioè il documento in uscita dell'intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa.

Le previste novità

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

Il progetto formativo deve rispondere a una serie di requisiti quali:

- **conformità**, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e a eventuali standard di riferimento;
- **coerenza**, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
- **pertinenza**, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **efficacia**, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell'organizzazione aziendale.

Controllo della formazione e monitoraggio

- Secondo l'art. 37 comma 2 lettera b-bis del d.lgs. n. 81/2008, gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell'ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
- Con l'atto di cui al punto 1 parte I dell'accordo saranno altresì definiti le modalità di monitoraggio e controllo.

Accreditamento
Regionale

Soggetti ope legis

Controlli e
provvedimenti

Disponibilità di
informazioni organizzate

FORMAZIONE SSL

EFFETTIVITÀ

Reale
svolgimento
dell'attività
formativa

QUALITÀ

Standard
qualitativi di
progettazione ed
erogazione del
percorso
formativo

ADEGUATEZZA

Rilevanza rispetto
alla mansione ed
ai rischi
professionali
presenti

EFFICACIA

Ricadute del
processo
formativo sugli
eventi dannosi

Una proposta non accolta



21. Art. 14 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera *h*) sono aggiunte le seguenti:

- i)* Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente: “*Articolo 23-bis – Obblighi dei fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento.*
- 1. È vietata la fornitura, in qualsiasi forma, di servizi di informazione, formazione e in mancanza o in violazione dei requisiti previsti dalle relative disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*
 - 2. In caso di corsi di formazione e addestramento che richiedono l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale o che possono esporre i partecipanti a rischi per la salute e la sicurezza, i fornitori di cui al presente articolo, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.*
 - 3. Nei confronti dei datori di lavoro che erogano direttamente i servizi di informazione, formazione e addestramento per i propri lavoratori resta fermo l'obbligo di attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.”.*

Relazione illustrativa

Modifica necessaria per aggiornare la rubrica alle nuove disposizioni proposte.

- l)* All'articolo 57, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “*2-bis. I fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento sono puniti:*
- a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 12 285 06 a 49 140 26 euro per la violazione dell'articolo 23 bis, comma 1;*
 - b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell'articolo 23 bis, comma 2”.*

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48, RECANTE “MISURE URGENTI PER
L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO”**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 2) o.d.g. Conferenza Unificata

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Marco Morone

Regione Lombardia – DG Welfare - UO Prevenzione



HOST REGION

